



**C.RAI.P.I.**

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI  
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

## **DOCUMENTO INFORMATIVO PER GLI ISCRITTI ALLA C.RAI.P.I. SULLE CARATTERISTICHE DELLA “RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA” (RITA)**

*Conforme alle previsioni della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 ed alla Circolare COVIP n. 888 del 8 febbraio 2018*

### **FINALITA'**

La finalità di tale prestazione (RITA) è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti indicati nell'art. 11 comma 4 del D.Lgs 252/205.

### **EFFICACIA**

La nuova misura trova applicazione dal 2018.

### **DESTINATARI**

La prestazione è su base volontaria ed è riservata agli iscritti C.RAI.P.I..

### **REQUISITI**

Per usufruire della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), gli iscritti C.RAI.P.I. devono possedere i seguenti requisiti:

- a. cessazione dell'attività lavorativa;
- b. raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
- c. maturazione requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno 20 anni;
- d. iscrizione alla C.RAI.P.I. da almeno cinque anni.

In alternativa, la RITA è riconosciuta ai lavoratori con i seguenti requisiti:

- a. cessazione dell'attività lavorativa;
- b. Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi;
- c. raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del periodo di cui alla lettera b) che precede;
- d. iscrizione alla C.RAI.P.I. da almeno cinque anni.

La sussistenza dei requisiti sopra indicati deve essere supportata da idonea documentazione.



**C.RAI.P.I.**

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI  
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

## **OGGETTO E MODALITA' DI EROGAZIONE**

La prestazione consiste nell'erogazione di un capitale frazionato in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, rappresentato dal montante accumulato dall'iscritto. La RITA potrà essere erogata per un periodo massimo di 10 anni sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. La RITA verrà erogata direttamente dalla C.RAI.P.I.

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione dalla C.RAI.P.I., così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, la porzione di montante sarà riversata nel Comparto Conservativo, individuato dal CdA della C.RAI.P.I. come quello più prudente.

La periodicità di frazionamento della RITA è TRIMESTRALE. Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale.

La RITA potrà essere revocata secondo le modalità approvate dal CdA.

Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

In caso di premorienza dell'iscritto in corso di percezione di RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato dagli eredi o dall'eventuale/i beneficiario/i designato/i secondo la normativa in materia vigente (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 252/2005).

Alle rate di RITA si applicano i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005.

## **COSTI**

Per l'erogazione di ogni rata di RITA non verrà addebitato alcun costo.

## **TRATTAMENTO FISCALE**

Per quanto concerne il trattamento fiscale riservato a RITA si rinvia al Documento sul regime fiscale della CRAIPI.

## **MODALITA' DI RICHIESTA**

Per usufruire della nuova misura l'iscritto deve presentare l'apposito Modulo per la richiesta della RITA che è disponibile presso gli uffici della C.RAI.P.I. e reperibile nel sito web [www.craipi.it](http://www.craipi.it)